

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XYZ

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita in, Via, una associazione denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica XYZ".

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.

b) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a

suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – SOCI - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Esistono le seguenti categorie di soci:

- a) ONORARI: coloro che, per particolari meriti o per la carica rivestita, si ritenga opportuno nominare a tale carica;
- b) BENEMERITI: coloro che, in qualsiasi momento, collaborano attivamente o sostengono, anche economicamente, l'Associazione;
- c) ORDINARI: coloro che versano la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) ATLETI: tutti i corridori tesserati dalla "Associazione Sportiva Dilettantistica XYZ".

La qualifica di socio ONORARIO o BENEMERITO viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, impegnandosi al rispetto dello Statuto dell'Associazione nonché ad osservare i Regolamenti e le delibere prese dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione, la cui accettazione spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo, il quale può rifiutarla dandone motivazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

A ciascun socio compete un voto nelle assemblee sociali, indipendentemente dall'entità della quota associativa.

Non hanno, invece, diritto di voto i soci ONORARI.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) uno o più Vice Presidenti, sino ad un massimo di tre;
- d) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa

legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato purché appartenente alla sua stessa categoria di socio.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. E' facoltà del Presidente procedere alla convocazione anche mediante contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei

regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Affinché la delibera sia validamente assunta è necessario il voto favorevole di tanti soci benemeriti che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci benemeriti stessi.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Affinché la delibera sia validamente assunta è necessario il voto favorevole di tanti soci benemeriti che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci benemeriti stessi.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria si riterranno automaticamente tenute in seconda convocazione e saranno pertanto validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberanno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Affinché le delibere siano validamente assunte è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci benemeriti che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci benemeriti stessi.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea ordinaria dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci benemeriti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, **non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non**

colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate , del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti .

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio senza giustificato motivo, è facoltà dei restanti consiglieri, con voto a maggioranza, di farlo decadere dalla carica.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte da uno dei Vice Presidenti, designato, mediante voto a maggioranza, dei restanti componenti del consiglio. Ciò, comunque, sino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo, oltre a quelli previsti da altri articoli del presente statuto:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) fissare l'importo delle quote associative annuali per le diverse tipologie di soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - VICEPRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti, in numero, comunque, non superiore a tre.

La funzione di tesoriere dell'Associazione deve essere affidata, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, ad uno dei Vice Presidenti.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere anche un soggetto esterno all'Associazione.

Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo 20 - IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Contemporaneamente alla **convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio**, copia dello stesso deve essere messo a disposizione, presso la sede sociale, di tutti gli associati.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti;

1. dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. dai contributi di persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni;
3. da lasciti e donazioni,
4. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con un copia del verbale.

Articolo 25 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Affinché la delibera sia validamente assunta è necessario il voto favorevole di tanti soci benemeriti che rappresentino almeno i 3/4 dei voti spettanti ai soci benemeriti.

La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogha attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 15 marzo 2007